

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 77 delibera

Data 19-05-2021

OGGETTO: Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **19:20** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| Bufacchi Massimo | VICE SINDACO | P |
| Paganelli Giambattista | ASSESSORE | P |
| Capriotti Federico | ASSESSORE | P |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015.

Fatto presente che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Amatrice, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5.000 abitanti.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita: *“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico- patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*

Considerato quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata.

Fatto presente pertanto che questo ente, sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico – patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020.

Dato atto che con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Visto che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per gli affari generali, di data 10 novembre 2020 abroga e sostituisce il precedente decreto di data 11 novembre 2019.

Preso atto che, il suddetto decreto ministeriale prevede che, la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche

(BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico – patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 10 novembre 2020.

Preso atto che tale delibera rappresenta anche la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2019;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2020;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa. Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
2. Di provvedere ad allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 10 novembre 2020 concernente "Modalità semplificate di redazione della contabilità economico – patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico – patrimoniale".
3. Di prendere atto che la presente delibera rappresenta anche la facoltà di non

predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente per opportuna conoscenza.
5. Di inviare copia della presente alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sul portale appositamente predisposto per l'invio dei dati relativi al Bilancio e al Rendiconto, di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to Massimo Bufacchi

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 27-05-2021

Reg. 908

li

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 19-05-2021

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 19-05-2021

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
